



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Autorizzazioni ambientali - Emissioni - Qualità dell'aria n. 2564/2025
Determinazione n. **2117 del 17/10/2025**

Oggetto: MET.EXTRA S.P.A. - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN COMUNE DI NOVARA, VIA MARTINO DELLA TORRE 24/C - GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 27 BIS D.LGS 152/2006

IL DIRIGENTE

Premesso che con istanza pervenuta al protocollo provinciale al n. 28808 del 21.10.2024, la Soc. MET.EXTRA S.p.a. con sede legale a Pregnana Milanese (MI) via ai Laboratori Olivetti n. 49/51, P. IVA 07397350963, ha presentato, ai sensi degli artt. 23 e 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 e, segnatamente, con riferimento ai punti 7.t, 7.z.a., 7.z.b. dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto denominato "*Nuovo Impianto gestione rifiuti MET.EXTRA S.p.A via Martino della Torre 24/c Novara*", nonché istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 5.3.b.3 e 5.3.b.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006;

considerato che con nota prot. n. 29519 del 28.10.2024 è stata data comunicazione ai sensi dell'art 27 bis, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 dell'avvenuta pubblicazione del progetto al fine della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione e che con successiva nota prot. n. 33065 del 02.12.2024 sono state richieste integrazioni documentali;

dato atto che con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 35258 del 23.12.2024 è pervenuta la documentazione integrativa;

vista la nota prot. n. 203 del 07.01.2025, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 4, D.Lgs 152/2006, con cui è stata trasmessa copia dell'avviso presentato dal proponente ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio delle amministrazioni comunali territorialmente interessate e, contestualmente, è stata convocata la Conferenza di Servizi in modalità sincrona per il giorno 21.02.2025 presso la Sala del Consiglio della Provincia di Novara;

dato atto che la Conferenza di Servizi del 21.02.2025, il cui verbale è da intendersi qui richiamato, ha richiesto integrazioni e che il verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. 5674 del 26.02.2025, allegando i seguenti pareri/contributi/osservazioni pervenuti in occasione della Conferenza di Servizi:

- ARPA - nota acquisita al prot. provinciale al n. 5086 del 20/02/2025;
- Acqua Novara VCO S.p.a. - nota acquisita al prot. provinciale al n. 4817 del 18/02/2025;
- Ufficio Rifiuti e Bonifiche – Provincia di Novara - nota acquisita al prot. provinciale al n. 5170 del 20/02/2025;
- ASL - nota acquisita al prot. provinciale al n. 5472 del 25/02/2025;

vista la nota acquisita al prot. provinciale al n. 7138 del 12.03.2025, con cui la Ditta proponente ha chiesto una proroga dei termini per il deposito delle integrazioni pari a 60 giorni assentita dalla Provincia con nota prot. n. 7397 del 14.03.2025, con termine ultimo per il deposito delle integrazioni previsto per il giorno 28.05.2025;

dato atto che con nota acquisita al prot. provinciale al n. 15278 del 26.05.2025 è pervenuta la documentazione integrativa;

considerato che con nota prot. n. 15819 del 30.05.2025 è stata convocata una Conferenza di servizi in modalità sincrona per il giorno 02.07.2025 presso la Sala del Consiglio della Provincia di Novara;

dato atto che la Conferenza di Servizi del 02.07.2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato, ha concluso per l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, previo deposito da parte della proponente della documentazione all'uopo necessaria;

considerato che il verbale è stato trasmesso ai Soggetti interessati con nota prot. 19692 del 07.07.2025, allegando i seguenti pareri /contributi/osservazioni pervenuti in occasione della Conferenza di Servizi:

- Comando Vigili del Fuoco di Novara - nota acquisita al prot. provinciale al n. 18908 del 30/06/2025;
- ARPA - nota acquisita al prot. provinciale al n. 19270 del 2/07/2025;

dato atto che con nota acquisita al prot. provinciale al n. 22452 del 31/07/2025, è pervenuta l'integrazione documentale da parte della proponente, sulla quale, con nota prot. n. 23721 del 12.08.2025, la Provincia di Novara ha chiesto alle Amministrazioni interessate di depositare eventuali contributi entro la data dell'1/09/2025, al fine di predisporre il provvedimento autorizzatorio;

Visto il contributo tecnico scientifico predisposto da ARPA di cui al prot. Prov. n. 25239 del 2/09/2025;

Considerato favorevolmente acquisito l'assenso degli Enti che, pur se coinvolti, non hanno espresso il loro parere in seno alla Conferenza di Servizi;

Ritenuto che la configurazione progettuale definitiva, sviluppata secondo le indicazioni e le prescrizioni definite durante il procedimento, permetterà la conduzione dell'attività conformemente a quanto riportato nella "Decisione di esecuzione 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";

Ritenuto pertanto di poter esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.

3/2013;

Visti gli artt. 11 e 39 dello Statuto della Provincia di Novara;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa:

1. di prendere atto della risultanze delle sedute di Conferenza di Servizi i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
2. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato, ai sensi degli artt. 23 e 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 e, segnatamente, con riferimento ai punti 7.t, 7.z.a., 7.z.b. dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, "*Nuovo Impianto gestione rifiuti MET.EXTRA S.p.A via Martino della Torre 24/c Novara*", dalla ditta Met.Extra S.p.A.;
3. di rilasciare conseguentemente alla ditta MET.EXTRA S.p.a. con sede legale a Pregnana Milanese (MI) via ai Laboratori Olivetti n. 49/51, P. IVA 07397350963, il provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprensivo dei seguenti titoli abilitativi: Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., valutazione progetto ai fini antincendio;
4. di fissare in 5 anni la durata del presente giudizio di VIA, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato fatto salvo quanto previsto all'art. 25, comma 5, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. di precisare che il presente provvedimento è rilasciato con riferimento al complesso degli impianti che verranno installati. Ogni linea potrà essere avviata in tempi differenti, fermo restando il completamento dei relativi lavori, la presentazione della documentazione di fine lavori e di collaudo, ed a condizione del completamento dei presidi ambientali progettati;
6. di precisare che, come previsto dal comma 9 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale contenute nel presente atto sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli artt. 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del predetto Decreto;
7. di stabilire che per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel presente provvedimento, il Gestore dovrà trasmettere in formato elettronico a Provincia ed ARPA (soggetto individuato per la verifica) la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica;
8. di stabilire che ai fini antincendio il progetto dovrà rispettare quanto indicato nel parere del Comando Vigili del Fuoco di Novara prot. 8052/2025, prot. Prov. n. 18908/2025, in allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
9. di subordinare il giudizio positivo di compatibilità ambientale nonché il provvedimento autorizzatorio unico al rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento di seguito riportate:

1 – CONDIZIONI AMBIENTALI

1.1 - Entro il primo anno di esercizio a regime, dovranno essere effettuate misure odorimetriche ripetute alle sorgenti individuate finalizzate a confermare l'esito della relazione presentata in sede di istruttoria. Qualora sopraggiungessero sul territorio situazioni di disagio e criticità comprovate dovute alla diffusione di odori, così come previsto dalla D.G.R. 9/1/2017 n. 13-4554, si valuterà di intervenire nuovamente sulla fase gestionale e impiantistica dello stabilimento;

1.2 - al fine di confermare quanto dichiarato dalla Ditta all'interno dell'allegato denominato "Studio Impatto Ambientale rev.0", rispetto all'impatto irrilevante delle emissioni di polvere derivanti dall'attività, dovrà essere condotta una campagna di monitoraggio del PM10 durante un intero ciclo produttivo di esercizio a regime della Linea 1, comprensivo di conferimento, maturazione con rivoltamento dei cumuli, trattamento e stoccaggio dell'EOW prodotto. Alla luce dei tempi dichiarati dalla Ditta e della necessità di avere un numero statisticamente significativo di giorni di monitoraggio, il PM10 dovrà essere monitorato in continuo per una durata minima di 30 giorni;

1.3 - ad impianti installati e funzionanti a regime dovranno essere effettuati dei rilievi fonometrici tesi a verificare il rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997. I rilievi dovranno essere effettuati nei punti con le modalità riportate al paragrafo "5.7 Rumore" del documento "Istanza Autorizzazione Integrata Ambientale - Primi elementi per la redazione del piano di monitoraggio";

1.4 - dovrà essere realizzato, entro un anno dalla data del presente provvedimento, il progetto di sistemazione delle aree verdi che prevede:

- il mantenimento delle fasce alberate perimetrali già esistenti lungo i confini Sud e Ovest dell'insediamento, costituite da essenze arboree ad alto fusto (carpino piramidale) e da arbusti spontanei;
- l'inerbimento della nuova area verde a Nord dell'insediamento mediante miscuglio di essenze erbacee perenni;
- il mantenimento del manto erboso esistente nella zona uffici;
- la piantumazione di nuovi esemplari di acero rosso in gruppi localizzati all'interno delle due aree a prato

la scelta delle essenze, ove possibile, dovrà far riferimento alle indicazioni della D.G.R. 18 febbraio 2022 n. 24-4672.

2 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

- Con riferimento all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata per l'esercizio dell'attività di cui ai codici IPPC: categoria 5.3 b) recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso a una delle seguenti attività:
 - 3) trattamento di scorie e ceneri;
 - 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico, stoccaggio e recupero rifiuti art. 208, nonché costituisce approvazione del Piano di Gestione delle Acqua Meteoriche;
- la validità della presente autorizzazione è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie previste dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., autenticate da un notaio o emesse e firmate digitalmente a verificabili telematicamente presso il Soggetto emittente, nonché alla trasmissione di una relazione di collaudo, sottoscritta da tecnico abilitato, che attesti la regolare esecuzione delle opere previste dal progetto e dalle prescrizioni del presente atto;
- gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno programmati da ARPA Piemonte con modalità e frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del

Gestore. Sulla base dei risultati dei controlli, l'Autorità competente potrà assumere i provvedimenti di cui al successivo comma 9 del medesimo articolo;

- che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il Gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione entro dodici anni dalla data del presente provvedimento (Certificazione ISO 14001:2015 n. 14/13255) oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Novara anche su proposta delle altre Amministrazioni competenti in materia ambientale;
- la presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nella documentazione presentata dal Gestore secondo le capacità di trattamento indicate nel paragrafo relativo alla gestione dei rifiuti, in funzione della categoria e della tipologia degli stessi;
- le eventuali modifiche dell'installazione, successive al presente atto, saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
- il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.). Tra le sopra citate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori/totalizzatori;
 - deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua ed in aria;
- le tempistiche e le modalità di controllo dell'attività da parte del Gestore sono fissate nel successivo par. "Piano di Monitoraggio e Controllo";
- che il Gestore trasmetta a Provincia e ad ARPA il piano di dismissione dell'Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Dovrà inoltre comunicare ai medesimi Enti la cessazione definitiva dell'attività, eseguendo, entro 60 giorni da essa, gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture ed i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana e/o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito;
- di precisare che durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

in materia. L'attività autorizzata deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attuando di conseguenza tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;

2.1 – PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

2.1.1 - Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, il Gestore dovrà mantenere l'attuale Sistema di Gestione Ambientale, in modo che sia pienamente conforme a quanto indicato nella BAT 1 della "Decisione di esecuzione 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio", prevedendo l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;

2.1.2 - i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche visive effettuate su reattori, serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni impermeabili ecc. devono essere documentate e registrate, con cadenza almeno trimestrale, per la verifica da parte dell'Autorità competente;

2.1.3 – deve essere predisposto un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite;

2.1.4 - in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;

2.1.5 - la Ditta dovrà essere dotata di procedure di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possono avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza deve prevedere la descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (materiali assorbenti inerti, dispositivi per bloccare sversamenti o perdite accidentali di liquidi ecc.). Gli eventuali materiali assorbenti contaminati dovranno essere avviati a smaltimento in conformità alla normativa vigente sui rifiuti;

2.1.6 - in caso di malfunzionamenti che possano avere risvolti ambientali, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive. In caso di malfunzionamenti che dovessero dare origine a problematiche ambientali, il Gestore dovrà darne pronta comunicazione ad ARPA, Comune e Provincia;

2.1.7 - il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la loro gestione, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato ed ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali;

2.1.8 – il Gestore dovrà operare in modo da evitare problematiche ambientali nel caso di assenza temporanea di corrente elettrica;

2.1.9 - il Gestore dovrà prevedere personale adeguatamente formato per interventi immediati, al fine di minimizzare gli eventi incidentali. Tali eventi devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'ARPA ed al Comune. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta alla Provincia e ad ARPA. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare quanto possibile le conseguenze. Deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione;

2.1.10 - in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);

2.1.11 - i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi.

2.2 – RUMORE

2.2.1 - L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla zonizzazione acustica del Comune di Novara;

2.2.2 - le sorgenti sonore dovranno essere conformi a quanto riportato al paragrafo 9, tab. 9, del documento presentato;

2.2.3 - Il funzionamento delle sorgenti sonore dovrà avvenire esclusivamente in periodo di riferimento diurno di norma, dal lunedì al venerdì, tra le ore 7:00 e le 18:30;

2.2.4 - qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale ed il rispetto dei limiti normativi vigenti;

2.2.5 - i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti con cadenza quadriennale, con riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica al momento vigente.

2.3 – SUOLO/SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

2.3.1 - Deve essere periodicamente verificato lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti, dell'intera rete di raccolta delle acque; le verifiche dovranno essere registrate;

2.3.2 - in caso di incidenti con rischio di contaminazione delle matrici ambientali dovranno essere prontamente attivati interventi di messa in sicurezza di emergenza e avviate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di siti contaminati. I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi, non appena disponibili, a Provincia, Comune ed ARPA. Nel caso si rilevassero valori di concentrazione degli

inquinanti superiori alle CSC imposte dalla Tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà essere effettuata immediata comunicazione come previsto dalla normativa vigente in materia di siti contaminati;

2.3.3 - devono essere mantenuti i piezometri pregressi presenti nel sito e le attività di controllo previste nell'ambito del piano di monitoraggio devono essere coerenti con quelle già svolte nell'ambito del piano di dismissione del sito Albite;

2.3.4 - dovrà essere effettuato il monitoraggio stagionale sul livello freaticometrico / soggiacenza ai fini di verificare la direzione di falda per il primo anno, la relativa relazione di ricostruzione della direzione di falda dovrà essere allegata al report annuale (PMC);

2.3.5 - il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà avvenire con la frequenza e i parametri indicati nella tabella seguente per i primi 2 anni; sulla base dei risultati dei monitoraggi svolti in questo periodo, salvo diverse indicazioni, la frequenza potrà diventare 1 volta ogni 5 anni;

FREQUENZA	PARAMETRI
Semestrale	Livello piezometrico
	Ammonio come NH ₄
	Nitrati
	Cloruri
	Solfati
	Metalli: Al, Sb, Ag, As, Cd, Cr VI, Cr Tot, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, Fe
	Idrocarburi totali
Annuale	Alifatici clorurati cancerogeni
	Alifatici clorurati non cancerogeni
	Alifatici alogenati cancerogeni
	IPA

2.3.6 - qualora nel corso delle attività di monitoraggio previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo si rilevassero valori di concentrazione degli inquinanti superiori alle CSC imposte dalla Tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà essere effettuata immediata comunicazione a Provincia, Comune ed ARPA

2.4 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

2.4.1 . Le attività autorizzate sono così individuate:

- R4 – R12 - R13 di cui all' allegato C alla Parte IV D.Lgs. 152/2006
- D15 di cui all' allegato B alla Parte IV D.Lgs. 152/2006;

2.4.2 – Descrizione sintetica dell'attività:

L'impianto ha la finalità di recuperare metalli con due linee di trattamento meccanico a freddo (linea 1 e linea 2) indipendenti:

- Linea 1: destinata al trattamento meccanico delle scorie e ceneri di

termovalorizzatori e, solo in caso di necessità, al trattamento delle altre tipologie di rifiuti (metallici) trattabili nella Linea 2. In questo caso la lavorazione avverrà per singole campagne, senza commistione fra le varie tipologie. L'impianto trattamento ceneri pesanti è costituito da una serie di vagli, magneti e nastri di trasporto, in grado di estrarre e separare i metalli presenti nelle ceneri prodotte dai termovalorizzatori di RSU;

- Linea 2: destinata al trattamento degli altri rifiuti metallici, in particolare il "barattolame" (ovvero imballaggi, lattine, barattoli e altri contenitori metallici o loro parti). L'impianto è collocato sul piazzale esterno, è costituito da un frantumatore e una serie di separatori magnetici che separano le fasi metalliche dai materiali estranei e suddividono i metalli in magnetici e non magnetici;

2.4.3 – Prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti

2.4.3.1 – Quantitativi autorizzati:

OPERAZIONE MASSIMA	QUANTITA' MASSIMA(t/anno)	QUANTITA'
Recupero (R4-R12)	TOTALE 260.000 t/anno	1.000 t/giorno
Stoccaggio (R13/D15)	Quantità max m ³	Quantità max T
Capacità totale di stoccaggio	50.000	42.000

lo stoccaggio dei rifiuti aventi EER generico (.99) non potrà superare le 840T;

2.4.3.2 - quantitativo soggetto al pagamento delle garanzie finanziarie: 42.000 T;

2.4.3.3 - Elenco dei rifiuti in ingresso all'impianto, attività autorizzate e caratteristiche dei materiali "end of waste" prodotti.

La planimetria di riferimento con l'individuazione delle diverse aree di gestione e i quantitativi gestiti, di cui è fatto obbligo il rispetto (Tav 00 revisione 01 di maggio 2025), è allegata al presente atto.

Si precisa che:

- gli EER 160214 e EER 160216 si riferiscono a apparecchiature e componenti che non rientrano nel campo applicazione D.Lgs. 49/2014;
- in relazione all'EER 120104 sono esclusi i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi che possono dare origine a gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio, polveri di alluminio e/o magnesio);
- Il rifiuto con codice EER 200140 potrà essere ritirato solo se proveniente da raccolte selezionate (es. centro di raccolta presidiato) e/o da gestori che ne hanno preventivamente verificato i requisiti, con particolare riferimento all'assenza di materiale organico putrescibile e di percolati. Tale rifiuto potrà essere accettato in impianto solo previa verifica dell'assenza di materiale organico putrescibile e di percolati nel rifiuto da conferire, attestata con dichiarazione da parte del produttore;

- I codici EER utilizzati per la produzione degli EoW dovranno essere strettamente quelli compatibili con l'applicazione degli specifici Regolamenti;
- Il processo di recupero dovrà essere definito e monitorato tramite procedure integrate nel sistema di gestione ambientale dell'azienda ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Le dichiarazioni di conformità dovranno contenere le informazioni minime previste dai relativi regolamenti End of Waste o, in mancanza di essi, quelle indicate nelle Linee Guida del SNPA 41/2022 relative alla disciplina End of Waste.

Rifiuti di ferro, acciaio, alluminio e loro leghe

La produzione di EOW a partire da rifiuti di *ferro, acciaio e loro leghe* fa riferimento ai criteri definiti del Reg. UE. 333/2011.

<i>Codici EER</i>	<i>Operazioni sul rifiuto</i>		
	<i>R13</i>	<i>R12</i>	<i>R4</i>
10.02.01	X	X	X
10.02.02	X	X	X
10.02.10	X	X	X
10.02.99	X	X	X
10.03.30	X	X	X
10.03.99	X	X	X
10.08.04	X	X	X
10.08.09	X	X	X
10.08.99	X	X	X
10.09.03	X	X	X
10.09.06	X	X	X
19.09.08	X	X	X
10.09.99	X	X	X
10.10.03	X	X	X
10.10.06	X	X	X
10.10.08	X	X	X
11.01.99	X	X	X
11.02.06	X	X	X
11.02.99	X	X	X
11.05.99	X	X	X
12.01.01	X	X	X
12.01.02	X	X	X
12.01.03	X	X	X
12.01.04	X	X	X
12.01.21	X	X	X
12.01.99	X	X	X
15.01.04	X	X	X
16.01.17	X	X	X
16.01.18	X	X	X
16.01.22	X	X	X
17.04.02	X	X	X
17.04.05	X	X	X
17.04.07	X	X	X
19.01.02	X	X	X
19.01.12	X	X	X

19.01.18	X	X	X
19.10.01	X	X	X
19.10.02	X	X	X
19.12.02	X	X	X
19.12.03	X	X	X
20.01.40	X	X	X

Rifiuti di rame e sue leghe

Per i codici riferiti a rifiuti misti, l'operazione di recupero R4 viene svolta sulla frazione costituita da rame e sue leghe

La produzione di EOW a partire da rifiuti di *rame e sue leghe* fa riferimento ai criteri definiti dal regolamento UE n. 715/2013 (rame e sue leghe)

<i>Codici EER</i>	<i>Operazioni sul rifiuto</i>		
--------------------------	--------------------------------------	--	--

	<i>R13</i>	<i>R12</i>	<i>R4</i>
10.06.01	x	x	x
10.06.02	x	x	x
10.06.99	x	x	x
10.08.04	x	x	x
10.08.09	x	x	x
10.08.99	x	x	x
10.09.06	x	x	x
10.09.08	x	x	x
10.10.03	x	x	x
10.10.06	x	x	x
10.10.08	x	x	x
11.01.99	x	x	x
11.02.06	x	x	x
11.02.99	x	x	x
11.05.99	x	x	x
12.01.03	x	x	x
12.01.04	x	x	x
12.01.21	x	x	x
12.01.99	x	x	x
15.01.04	x	x	x
16.01.18	x	x	x
16.01.22	x	x	x
17.04.01	x	x	x
17.04.07	x	x	x
17.04.11	x	x	x
19.01.12	x	x	x
19.01.18	x	x	x
19.10.02	x	x	x
19.12.03	x	x	x
20.01.40	x	x	x

Rifiuti di stagno, piombo e zinco

Nella tabella che segue sono specificati i codici EER di rifiuti di stagno, piombo o zinco. Le norme UNI/EN di riferimento per individuare le caratteristiche del materiale che cessano la qualifica di rifiuto sono:

– Zinco e relative leghe: Norma UNI EN 14290;

- Piombo e relative leghe: Norma UNI EN 12659 e UNI EN 14057;
- Leghe di stagno: Norma UNI EN 10432-5.

Codici EER	Operazioni sul rifiuto		
	R13	R12	R4
10.04.99	x	x	x
10.05.01	x	x	x
10.05.11	x	x	x
10.05.99	x	x	x
10.08.99	x	x	x
11.05.01	x	x	x
11.05.99	x	x	x
12.01.03	x	x	x
12.01.04	x	x	x
12.01.99	x	x	x
15.01.04	x	x	x
17.04.03	x	x	x
17.04.04	x	x	x
17.04.06	x	x	x
17.04.07	x	x	x
19.10.02	x	x	x
19.12.03	x	x	x
20.01.40	x	x	x

2.4.3.4 – Procedure di miscelazione dei rifiuti (R12)

L'attività prevede la possibilità di miscelare rifiuti metallici non pericolosi con differente codice EER, allo scopo di creare un nuovo rifiuto con caratteristiche merceologiche definite, da avviare al recupero presso impianti terzi.

L'attività di miscelazione interessa i seguenti codici EER:

METALLI FERROSI E LEGHE

EER e Descrizione

100201 Rifiuti del trattamento delle scorie – *limitatamente a frazioni di metalli ferrosi e leghe*

100210 Scaglie di laminazione – *limitatamente a frazioni di metalli ferrosi e leghe*

100299 Rifiuti non specificati altrimenti – *limitatamente a cascami di lavorazione in ferro, acciaio e ghisa*

100330 Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329*– *limitatamente a frazioni di metalli ferrosi e leghe*

100903 Scorie di fusione – *limitatamente a frazioni di metalli ferrosi e leghe*

100906 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05* – *limitatamente a frazioni di metalli ferrosi e leghe*

100908 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07*– *limitatamente a frazioni di metalli ferrosi e leghe*

100999 Rifiuti non specificati altrimenti – *Limitatamente a scarti ferrosi*

101003 Scorie di fusione – *limitatamente a frazioni di metalli ferrosi e leghe*

101006 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05*– *limitatamente a frazioni di metalli ferrosi e leghe*

101008 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07*–

limitatamente a frazioni di metalli ferrosi e leghe

110199 Rifiuti non specificati altrimenti – *limitatamente a scarti metallici ferrosi*

110206 Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce

11.02.05*– *limitatamente a frazioni di metalli ferrosi e leghe*

110599 Rifiuti non specificati altrimenti – *limitatamente a scarti metallici ferrosi e leghe*

120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi

120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi

120121 Corpi d'utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce

12.01.20*– *limitatamente a scarti metallici ferrosi e leghe*

120199 Rifiuti non specificati altrimenti – *limitatamente a cascami di lavorazione in metalli ferrosi*

150104 Imballaggi metallici – *limitatamente a metalli ferrosi*

160117 Metalli ferrosi

160122 Componenti non specificati altrimenti – *limitatamente a rifiuti metallici ferrosi*

160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213* non RAEE – *limitatamente a scarti metallici ferrosi e leghe*

160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce

160215 – *limitatamente a rifiuti metallici ferrosi*

170405 Ferro e acciaio

170407 Metalli misti – *limitatamente a metalli ferrosi*

190102 Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti

191001 Rifiuti di ferro e acciaio

191202 Metalli ferrosi

200140 Metallo – *limitatamente a metalli ferrosi*

il codice EER in uscita sarà 191202 Destino: *recupero materia R4*

METALLI NON FERROSI E LEGHE

CER e Descrizione

100201 Rifiuti del trattamento delle scorie – *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*

100210 Scaglie di laminazione – *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e relative leghe*

100330 Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329*– *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*

100399 Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329*– *limitatamente a scarti in alluminio*

100499 Rifiuti non specificati altrimenti – *Limitatamente a scarti in piombo*

100501 Scorie della produzione primaria e secondaria– *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*

100511 Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.05.10*– *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*

100599 Rifiuti non specificati altrimenti – *Limitatamente a scarti in zinco*

100601 Scorie della produzione primaria e secondaria – *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*

100602 Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria – *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*

100699 Rifiuti non specificati altrimenti – *limitatamente a scarti in rame*

100804 Polveri e particolato – *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*

100809 Altre scorie – *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*

100899 Rifiuti non specificati altrimenti – *limitatamente a cascami di lavorazione provenienti dalla lavorazione di metalli non ferrosi e di loro leghe*

100903 Scorie di fusione – *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*

100906 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905* – *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*
 100908 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907*– *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*
 101003 Scorie di fusione – *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*
 101006 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005*– *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*
 101008 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007*– *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*
 110199 Rifiuti non specificati altrimenti – *limitatamente a scarti metallici non ferrosi*
 110206 Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205*– *limitatamente a frazioni di metalli non ferrosi e leghe*
 110299 Rifiuti non specificati altrimenti – *limitatamente a scarti non ferrosi*
 110501 Zinco solido
 110599 Rifiuti non specificati altrimenti – *limitatamente a scarti metallici non ferrosi e leghe*
 120121 Corpi d’utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*– *limitatamente a scarti metallici non ferrosi e leghe*
 120103 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
 120104 Polveri e particolato di materiali non ferrosi - *escluse frazioni che possono dare origine a gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio, polveri di alluminio e/o magnesio* 120199 Rifiuti non specificati altrimenti – *limitatamente a cascami di lavorazione in metalli non ferrosi*
 150104 Imballaggi metallici – *limitatamente a metalli non ferrosi*
 160118 Metalli non ferrosi
 160122 Componenti non specificati altrimenti – *limitatamente a rifiuti metallici non ferrosi*
 160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213* *non RAEE – limitatamente a scarti metallici non ferrosi e leghe*
 160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 – *limitatamente a rifiuti metallici non ferrosi*
 170401 Rame, bronzo, ottone
 170402 Alluminio
 170403 Piombo
 170404 Zinco
 170406 Stagno
 170407 Metalli misti – *limitatamente a metalli non ferrosi*
 191002 Rifiuti di metalli non ferrosi – *limitatamente a metalli non ferrosi*
 191203 Metalli non ferrosi
 200140 Metallo – *limitatamente a metalli non ferrosi*
 il codice EER in uscita sarà 191203 Destino: *recupero materia R4*

2.4.3.5 - rifiuti prodotti dal trattamento e/o dalla manutenzione degli impianti: l’elenco non è da ritenersi esaustivo ma può variare sulla base dell’evoluzione della tecnica o dei processi lavorativi

19 12 02 - 19 12 03 - 19 12 05 - 19 12 09 - 19 12 12 - 19 01 12 - 15 01 01 - 15 01 02 - 15 01 03 - 15 01 04 - 15 01 05 - 15 01 06 - 15 01 07 - 15 01 09 - 19 12 01 - 19 12 04 - 19 12 07 - 19 12 08 - 16 02 14 - 16 02 16 - 17 04 11 - 08 03 18 - 10 12 06 - 12 01 17 - 15 02 03 - 16 05 05 - 16 10 02 - 13 05 07* - 15 02 02* - 16 05 04* - 16 10 01*

Altri rifiuti prodotti diversi da quelli sopra elencati dovranno essere gestiti nel rispetto delle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi.

2.4.3.6 - Non è consentito il trattamento di rifiuti solidi polverulenti nella Linea 1. Il grado

di umidità dei rifiuti granulari trattati deve garantire l'assenza di potenziali emissioni di polveri. In caso di matrici a rischio di dispersione eolica (frazioni leggere tipo plastica), lo stoccaggio dovrà avvenire in contenitori/cassoni chiusi e dotati di copertura (cassoni con coperchio, ad apertura idraulica o manuale, ovvero in alternativa telo impermeabile ignifugo, fissato alle pareti del cassone) e comunque non dovranno essere movimentate mediante pala gommata (all'interno della benna) o polipo;

2.4.3.7 - i seguenti rifiuti dovranno avere le caratteristiche sotto indicate, che dovranno essere attestate dal produttore prima del conferimento in impianto:

- EER 100299
Rifiuti generati da processi siderurgici su metalli ferrosi, assimilabili a EER100210 non derivanti da laminazione, per cui con attribuzione del codice generico. Le caratteristiche merceologiche sono simili con tenore di ferro in varie forme di almeno il 50%.
- EER 103099
Rifiuti generati dal processo siderurgico dell'alluminio, assimilabile a EER100299 ma riferito a processi dell'alluminio. Caratteristiche merceologiche indicative con tenore di alluminio 20%-60% e restanti impurezze principalmente altri metalli e ossidi metallici.
- EER 100499
Rifiuti della lavorazione del piombo, non pericolosi contenenti piombo metallico ed eventuali impurezze costituite da ossidi ed altri metalli.
- EER 100599
Rifiuti della lavorazione dello zinco, non pericolosi non reattivi contenenti zinco metallico, assimilabile a EER 100499, 103099 e 100299 ma riferiti alla metallurgia dello zinco e non inseribili in altri codici specifici.
- EER 100699
Rifiuti della lavorazione del rame, non pericolosi non reattivi contenenti rame metallico, assimilabile a EER 100499, 103099 e 100299 ma riferiti alla metallurgia del rame e non inseribili in altri codici specifici. Il rifiuto dovrà contenere rame metallico con eventuali impurezze di altri metalli ed ossidi.
- EER 100899
Nel codice vengono raggruppati tutti i rifiuti di produzione e lavorazione di metalli non ferrosi che non rientrano nei capitoli 1008xx. Principalmente trattasi di stagno, manganese, vanadio non in forma di polvere o particolato (esempio parti, lamine, scaglie) da soli o in miscela fra loro. Dovranno essere documentate le necessarie informazioni che attestino la loro natura di cascami in quanto la caratteristica è prevista dal DM 05/02/98.
- EER: 100999
Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti ferrosi non rientranti nelle forme e anime, dal punto di vista merceologico assimilabili a 100908 con presenza di ferro metallico separabile tramite frantumazione e magnetismo. Rientrano in questo codice i residui di fusione solidificati nei crogioli.
- EER: 110199

Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti metallici, costituiti da residui di metallo depositato nel processo galvanico nel fondo vasca o sui telai, costituito al 95% dal metallo del bagno (cromo, rame, nichel, etc.).

- EER: 110299
Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti non ferrosi, assimilabile a 110206 derivante da processi non finalizzati al recupero e raffinazione del rame. Trattasi di rifiuti solidi non reattivi contenenti metalli in miscela.
- EER: 110599
Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti metallici, analogo a 110501 ma derivante da altri processi di rivestimento a caldo. Costituito principalmente da metallo solido eventualmente in miscela con altri metalli.
- EER: 120199
Rifiuti solidi non reattivi non specificati altrimenti, limitatamente a scarti metallici, analoghi ai codici EER non pericolosi della serie 1201xx ma non rientranti nelle categorie specifiche, caratteristiche analoghe (scarti di lavorazione meccanica). Dovranno essere documentate le necessarie informazioni che attestino la loro natura di cascami in quanto la caratteristica è prevista dal DM 05/02/98.

2.4.3.8 - Qualora si utilizzi la Linea 1 per la lavorazione del "barattolame", dovranno essere sospese tutte le altre lavorazioni nelle aree deputate al funzionamento e al supporto della linea stessa, al fine di evitare commistioni, inoltre dovrà essere tenuta opportuna registrazione della modalità di esercizio dell'impianto quando esso viene avviato alla lavorazione differente a quella di progetto, il registro dovrà essere conservato almeno 5 anni per consentire verifiche;

2.4.3.9 - è fatto obbligo di adeguarsi a ulteriori o diverse disposizioni normative in merito alla definizione ed alla gestione dei materiali "end of waste" emanate successivamente al rilascio della presente autorizzazione;

2.4.3.10 - al report annuale (PMC) dovrà essere allegato un dossier in cui è dimostrata la conformità ai criteri di cui all'art. 184-ter del D. Lgs.152/06, unitamente agli esiti delle verifiche dei requisiti tecnici ed ambientali, per ciascun lotto prodotto, individuato secondo quanto indicato dalla LG SNPA 41/2022;

2.4.3.11 - Il centro dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e dei flussi in entrata e in uscita, e consenta di visualizzare il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati, trattati e smaltiti/recuperati presso terzi autorizzati, in ogni momento nelle diverse aree dell'impianto, nonché di indicare, per le suddette aree, la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento;

2.4.3.12 - la ditta dovrà istituire una procedura radiometrica ai sensi del D.lgs 100/2011 e della DGR n. 37-2766 trasmettendone copia alla Arpa ai sensi dell' art. 12, comma 3 della L.R. 5/2010 con le modalità previste dalla DGR n. 37-2766. Con le stesse modalità dovranno essere trasmesse eventuali successive modifiche alla suddetta procedura. Dovrà essere istituito un registro dei controlli con le modalità previste dalla DGR n. 37-2766 affinché sia possibile rintracciare il carico sottoposto a misurazione;

2.4.3.13 - i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati

alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, in virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 36 del 2003;

2.4.3.14 - durante le fasi autorizzate devono essere evitati la commistione ed il contatto tra rifiuti o sostanze tra loro incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili, gassosi e/o tossici, o allo sviluppo di notevoli quantità di calore;

2.4.3.15 - le diverse aree di gestione dei rifiuti e i contenitori dovranno essere chiaramente individuati tramite apposite segnalazioni e cartelli, che dovranno indicare anche le tipologie di rifiuti stoccabili e/o i materiali "end of waste" in ciascuna area; dovrà essere sempre garantita la separazione tra i rifiuti sottoposti a messa in riserva, rifiuti sottoposti a recupero e materiale non classificato come rifiuto (EoW). I rifiuti di sovrappeso derivanti dall'attività di recupero dovranno essere correttamente separati ed etichettati. Ogni cumulo, cassone o big bag (di rifiuto o materiale) dovrà essere separato dagli altri ed individuato da apposita cartellonistica;

2.4.3.16 - l'impianto deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a metri 2 e munito di cancello che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza. L'impianto deve essere segnalato da apposita cartellonistica posizionata all'ingresso, indicante gli estremi autorizzativi nonché il nominativo e il recapito, anche telefonico, del soggetto responsabile della gestione dello stesso, dovrà essere altresì specificato il divieto di accesso al personale non autorizzato. Deve essere installato un impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24;

2.4.3.17 - la viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno ed anche in caso di incidenti;

2.4.3.18 - i recipienti fissi, le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stoccati;

2.4.3.19 - il serbatoio di stoccaggio del gasolio dovrà essere dotato di sistemi anti-traboccamento e deve essere adottata una procedura di controllo di eventuali perdite;

2.4.3.20 - la movimentazione, lo stoccaggio e il trattamento dovranno essere effettuati in condizioni di sicurezza evitando la dispersione di materiale/liquidi/polveri; a tal proposito i contenitori dovranno avere caratteristiche tali da impedire possibili sversamenti;

2.4.3.21 - l'impianto dovrà essere dotato di kit di pronto intervento e procedure operative per far fronte a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;

2.4.3.22 - deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata;

2.4.3.23 - dovrà essere eseguita ogni sei mesi e documentata in sede di controllo, una disinfestazione e derattizzazione dell'area sia direttamente o a mezzo di ditte specializzate;

2.4.3.24 - le analisi e le verifiche effettuate e conservate in relazione all'attività autorizzata

devono restare a disposizione degli organi e degli enti preposti al controllo per un periodo di 5 anni successivi;

2.4.3.25 - è vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.4.3.26 - Il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.

2.4.3.27 - il soggetto responsabile della gestione dell'impianto è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide;

2.4.3.28 - le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto appositamente formato. In assenza del personale operativo i macchinari, le attrezzature, i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica;

2.4.3.29 - durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; inoltre l'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto delle norme generali per l'igiene, la salute e la sicurezza sul lavoro e alla normativa antincendio, il gestore deve assicurare la manutenzione ed il buon funzionamento dei presidi antincendio;

2.4.3.30 - la ditta è tenuta a osservare tutte le norme di sicurezza in materia impiantistica e ad attuare quanto previsto nel Piano di Emergenza, adeguandolo e/o integrandolo a seguito dell'aggiornamento delle normative o in caso di variazioni nella gestione operativa dell'impianto;

2.4.3.31 - il Piano di Emergenza dovrà essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o di situazione di pericolo;

2.4.3.32 il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi all'autorizzazione;

2.4.3.33 - è fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, potenzialmente idonei a produrre conseguenze sulle persone, sulle aree interne ed esterne e sull'ambiente, è fatto obbligo di darne comunicazione alla Provincia, all'A.R.P.A., all'ASL e al Comune entro le 48 ore successive indicando:

- il tipo di evento;
- i danni subiti da persone e/o cose;
- le possibili cause che hanno determinato l'evento;
- i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto;

2.4.3.34 - nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione alla Provincia e all'A.R.P.A. entro le 48 ore successive indicando:

- il peso del mezzo;
- la provenienza;
- i dati del vettore;
- gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);
- la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici);
- il motivo per il quale il carico è stato respinto;

2.4.3.35 - tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

2.4.3.36 - le comunicazioni concernenti le prescrizioni autorizzative devono essere trasmesse via PEC;

2.4.3.37 - la presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili su cui si intende effettuare le operazioni autorizzate;

2.4.3.38 - a decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti, relativamente a causalità derivante dall'attività di gestione dei rifiuti.

2.5 – SCARICHI ACQUE REFLUE E METEORICHE

2.5.1 – Le acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'attività sono ammesse in pubblica fognatura. Negli scarichi non può essere immessa alcuna sostanza non attinente l'uso civile;

2.5.2 - La gestione delle acque meteoriche deve avvenire nel rispetto del Documento di Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di Dilavamento e delle Acque di Lavaggio delle Aree Esterne METEO N. 221-2025 del 11/02/2025 di Acqua Novara VCO SpA allegato alla presente nonché quanto indicato dal Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità, gestore del Cavo Ospedale allegato alla presente;

2.5.3 - deve essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro e delle eventuali altre strutture di contenimento dei rifiuti e dei reflui, dovrà inoltre essere effettuata la periodica pulitura delle stesse aree di gestione nonché delle canaline, dei pozzetti e delle vasche di raccolta reflui: in particolare le griglie dei piazzali deputate alla raccolta delle acque meteoriche devono essere ripulite con cadenza mensile . Dovrà essere sempre disponibile una pompa di riserva per le varie stazioni di rilancio delle acque. Ogni due anni dovrà essere trasmessa alla Provincia e all' Arpa una relazione sullo stato della pavimentazione impermeabile nonché delle canaline, dei pozzetti e delle vasche di raccolta reflui indicante gli interventi di manutenzione eseguiti o da eseguire. dovrà essere tenuto un registro di annotazione degli interventi manutentivi della rete di raccolta delle acque meteoriche, dei manufatti e dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. Il registro deve essere a disposizione degli enti di controllo;

2.5.4 – al fine di intervenire in tempi brevi sul pozzetto di rilancio, il Gestore dovrà operare secondo la procedura proposta per lo sgombero dei volumi dei materiali depositati di seguito riportata:

- in caso di necessità (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, malfunzionamento di una pompa), si sospende il deposito dei rifiuti nella zona

- interessata e si procede con lo sgombero degli eventuali volumi depositati;
- tale operazione può richiedere dalle 3 alle 6 ore utilizzando un unico mezzo meccanico, pertanto a seconda delle necessità operative, si può valutare di operare anche utilizzando un ulteriore secondo mezzo;
- una volta sgombrata l'area, prima di intervenire sulla stazione di sollevamento, l'area dovrà essere delimitata e segnalata e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'accesso alla zona in condizioni di sicurezza;
- il Responsabile di magazzino dovrà valutare e approvare le misure adottate e l'effettiva accessibilità in condizioni di sicurezza;
- fino alla conclusione delle operazioni di intervento, nella zona interessata ed in una fascia ad essa perimetrale di lunghezza definita di volta in volta dal Responsabile di magazzino sulla base delle caratteristiche, della forma e delle dimensioni dei cumuli stoccati, tutte le operazioni di movimentazione dei rifiuti dovranno essere interrotte;
- l'utilizzo delle aree potrà riprendere solo al termine degli interventi manutentivi, sulla base delle direttive imposte dal Responsabile di magazzino.

2.6 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

2.6.1 - Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione. La gestione delle emissioni deve rispettare le procedure descritte dal Gestore all'interno della documentazione agli atti;

2.6.2 - i valori limite di emissione fissati nell'Allegato A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;

2.6.3 - l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A;

2.6.4 – qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;

2.6.5 - la Ditta deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché quelli periodici, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad ARPA, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti, non appena disponibili, devono essere trasmessi a Provincia ed ARPA secondo il format in allegato al presente provvedimento. Dovrà essere data con almeno 15 giorni di anticipo la comunicazione di avvio impianto. Ritenuto di fissare un tempo di messa a regime di 30 giorni dall'avvio, nei primi 10 giorni di marcia controllata dovranno essere effettuati due autocontrolli in due giorni non consecutivi per la verifica di tutti i parametri contenuti nel quadro riassuntivo delle emissioni;

2.6.6 - per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le metodiche indicate da ARPA sul proprio sito internet. Si ricorda in

particolare che per il campionamento dell'ammoniaca è vigente il metodo UNI EN ISO 21887. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata; la verifica di conformità ai limiti emissivi dovrà seguire quanto indicato dalla procedura ARPA URPT077 pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia;

2.6.7 - i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico degli stessi in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione. Al fine di permettere un adeguato accesso per campionamenti/controlli, dovranno essere predisposti, presso tutti i punti di emissione, scale dotate di protezioni fisse e sistemi anti-caduta ai fini di renderli accessibili in sicurezza. In alternativa, è assentibile l'accesso ai camini tramite carrelli elevatori, purché gli stessi siano sempre disponibili, a norma, guidati da personale adeguatamente formato per l'utilizzo e garantiscano l'accesso ai punti di prelievo in sicurezza;

2.6.8 – tutti i camini devono essere identificati con idonea cartellonistica riportante la relativa denominazione (come da quadro riassuntivo);

2.6.9 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

2.7 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

2.7.1 - Il piano di monitoraggio e controllo deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'AIA sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;

2.7.2 - per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;

2.7.3 - le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;

2.7.4 - le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate nel documento allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I controlli dovranno essere effettuati per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. I dati analitici dovranno essere presentati anche in formato grafico per una maggiore facilità di lettura. In merito alla Tab. 16 SUOLO si accoglie la proposta di eseguire la prima video ispezione delle tubazioni dopo 10 anni dalla realizzazione delle opere. Successivamente, anche in base allo stato di conservazione che verrà riscontrato, tale periodicità potrà essere rivista e concordata con gli Enti. Si specifica che al par. 8.1 "Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano" per Gestore dell'impianto si

intende la persona fisica che è individuata in Visura Camerale come responsabile/referente ambientale nei confronti delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Ogni anno dovranno essere indicati nome, cognome e carica;

2.7.5 - gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'Allegato 2, capitolo H, par. "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08/99 n. 372;

2.7.6 - il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere inviato annualmente a Provincia, ARPA, Comune, Acqua Novara VCO S.p. A. ed AS.L. NO entro il 31 marzo a mezzo PEC. Resta comunque inteso che la Ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

10. che copia del presente provvedimento sia sempre custodita presso l'installazione;
 11. in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale conseguente applicazione delle relative sanzioni. La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili in cui intende effettuare le operazioni autorizzate;
 12. che copia del presente provvedimento sia messa a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet istituzionale della Provincia;
 13. che copia del presente provvedimento sia trasmessa agli Enti interessati dal procedimento;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
 - di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale

SEGUONO ALLEGATI